



**FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA LIGURIA**

presso Ordine Provinciale di Savona, via Vegerio 6/4 17100 **SAVONA**
tel 019814878 fax 0198484085 architettisavona@archiworld.it

Spett.le

Regione Liguria

Dip. Ambiente

Ill.ma Dott.sa Livia Badalato

e p.c.

Ill.mo Presidente

Claudio Burlando

Ill.mo Assessore all'ambiente

Franco Zunino

Oggetto: certificazione energetica – requisiti

La Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. della Liguria, **in coerenza** a quanto sostenuto negli incontri con i funzionari e dirigenti degli uffici competenti in materia energetica della Regione Liguria:

a seguito dell'ordinanza sospensiva del T.A.R. Liguria n. 88/2009 del 19/03/2009, relativa alla delibera n. 1601/2008 della Giunta Regionale avente ad oggetto "certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione", nella parte in cui, per l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, prescrive il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione, anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite per legge;

in virtù del fatto che per quanto sopra ne deriva che, ad oggi, i professionisti che posseggono i requisiti richiesti dalla deliberazione in oggetto, e che sono abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite per legge, non sono obbligati, se attualmente iscritti ai corsi, a sostenere la verifica finale ed altrimenti a sostenere i corsi di formazione;

EVIDENZIA E RIBADISCE LA PIENA COMPETENZA DEGLI ARCHITETTI ALLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI CONNESSI AD EDIFICI CIVILI, di competenza per legge, ai sensi del secondo comma dell'art.52 del RD 2537/1925 in cui si legge "*la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere*". Il che significa che **gli architetti sono abilitati ad intervenire nel campo degli impianti negli edifici**. Mentre dalla lettura dell'art.51 del RD 2537/1925, si evidenzia come la competenza esclusiva degli ingegneri sia limitata agli impianti industriali e ai servizi tecnologici urbani, mentre per gli impianti negli edifici sono competenti sia gli ingegneri che gli architetti.

Quanto sopra è confermato:

- dalla **Corte di cassazione con sentenza 8348/93** che ha stabilito una sostanziale equivalenza tra le professioni di architetto e di ingegnere, che sono state definite "promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali impianti industriali per gli ingegneri e edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti";

- dalla stessa **Corte di Cassazione (sentenza 3814/2000)** che ha stabilito la competenza dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, quale è un impianto di illuminazione;
- dalla decisione del **consiglio di stato n. 1876/97 di annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio n. 360/95** relativa all'esclusione della competenza degli architetti alla verifica di impianti ai sensi della Legge 46/90;
- dalla **Corte d'appello di Milano** che con **sentenza n. 2154/2000** ha fatto propria e **riconfermato** il principio secondo il quale la suprema Corte di Cassazione (v. **Cass. Nn. 3814/2000, 11994/92**) ha riconosciuto la competenza dell'architetto nella progettazione di impianti elettrici trattandosi di impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia civile.

Nell'aspettazione che **quanto sopra prevalga sulle frasi riportate nella lettera della Regione Liguria Prot. N. PG/2009/56808** del 07 aprile 2009 "...a detta di rappresentanti dell'Ordine degli ingegneri, come peraltro riportato da una news pubblicata dell'ordine degli Ingegneri di Vicenza, solo gli ingegneri ... sembrano essere in possesso dei due requisiti di competenza (edifici ed impianti)", **auspichiamo** un chiarimento rapido, della distonia normativa generata dalla delibera n. 1601/2008 della Giunta Regionale evidenziata dalla sentenza del TAR Liguria, con **il ritorno alla normativa nazionale vigente**, in materia di certificazione energetica.

Distinti saluti.

Il Presidente della Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. della Liguria

Fabio Poggio



Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova

Giorgio Parodi



Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia

Silvano Toffolutti



Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di La Spezia

Massimiliano Ali

